



CITTA' DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN TEMA DI VENDITE STRAORDINARIE**
(ai sensi del Decreto Legislativo n.114/98 e della Legge Regionale n.28/99)

Titolo I

Principi generali

Articolo 1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento, della pubblicità e della durata delle vendite straordinarie.

Sono vendite straordinarie quelle di liquidazione e di fine stagione, effettuate dagli esercizi di vendita al dettaglio e nelle quali l'esercente offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Il presente regolamento si applica anche agli operatori su area pubblica.

Articolo 2 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Titolo II

Vendite di liquidazione

Articolo 3 - La vendita di liquidazione è effettuata dall'esercente al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:

1. cessazione dell'attività;
2. cessione di azienda;
3. trasferimento di sede dell'esercizio;
4. trasformazione dei locali.

Articolo 4 - La vendita di liquidazione è soggetta a previa comunicazione all'ufficio Attività Economiche del Comune e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) le date di inizio e di cessazione della vendita;
- c) le motivazioni della liquidazione;
- d) gli eventuali estremi delle comunicazioni, autorizzazioni, concessioni o licenze di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione;
- e) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualità e quantità, dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa;
- f) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore.

Le indicazioni relative alla lettera e) possono essere fornite anche successivamente, purché pervengano al predetto ufficio almeno tre giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione.

Nel caso di operazioni di rinnovo di minore entità, non supportate da atti amministrativi di presupposto, l'interessato deve allegare alla comunicazione copia di regolari preventivi di spesa, predisposti da aziende specializzate, dai quali sia possibile desumere la necessità di sgomberare i locali di vendita.

Articolo 5 - La vendita di liquidazione può durare un massimo di:

- a) tre mesi nel caso di cessazione dell'attività, di cessione di azienda, di trasferimento di sede dell'esercizio e di trasformazione dei locali supportata da atto amministrativo;
- b) un mese nel caso di trasformazione dei locali non supportata da atti amministrativi.

Nel caso in cui sia stato comunicato un periodo inferiore a quello massimo consentito, l'operatore, entro tre giorni dalla scadenza del termine originale, può comunicare il proseguimento della vendita di liquidazione fino al massimo consentito.

Articolo 6 - A decorrere dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita straordinaria.

Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito.

Articolo 7 - Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti amministrativi di presupposto all'esercizio dell'attività di vendita.

Articolo 8 - E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

Titolo III

Vendite di fine stagione

Articolo 9 - Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti non alimentari legati alla moda della stagione invernale o estiva (a seconda del periodo dell'anno), suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

Articolo 10 - La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione, da presentarsi all'ufficio Attività Economiche del Comune, contenente:

- a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita nell'ambito del periodo fissato ai sensi dell'art.11;
- c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Articolo 11 - Il dirigente del Settore Attività Produttive, sulla base del raccordo con i Comuni confinanti (anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art.3 della legge regionale 12 novembre 1999, n.28) e sentite le associazioni di categoria dei commercianti, fissa con propria determina la durata annuale delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, nell'ambito dei seguenti due periodi dell'anno:

- dal 10 gennaio al 31 marzo;
- dal 10 luglio al 30 settembre.

Titolo IV

Disposizioni comuni

Articolo 12 - Le merci offerte nelle vendite disciplinate dal presente regolamento devono essere separate in modo chiaro e non equivoco da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie o comunque a condizioni diverse.

Articolo 13 - Fatte salve le eventuali disposizioni speciali in tema di prezzi, ogni prodotto posto in vendita straordinaria deve riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a) il prezzo normale di vendita;
- b) lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita;
- c) il prezzo scontato o ribassato.

I dati di cui al comma precedente, relativi ad eventuali prodotti presenti in vetrina, devono essere indicati in modo chiaro e visibile per ogni prodotto, così come esposto.

Articolo 14 - E' vietato pubblicizzare la propria attività con termini che possano creare confusione sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando ed in particolare è vietato:

- fare riferimento ai motivi che possono giustificare una liquidazione ai sensi dell'art.3, se non si sta effettuando una vendita straordinaria espletata secondo le modalità del titolo II;
- utilizzare il solo termine "saldi" o "ribassi" o "sconti" in prossimità o durante il periodo delle vendite di fine stagione se non si tratta di vendita espletata secondo le disposizioni del titolo III.

I testi delle asserzioni pubblicitarie devono indicare in modo chiaro e ben visibile:

- a) la tipologia di vendita straordinaria praticata;
- b) nel caso di vendita di liquidazione, la circostanza che la giustifica ai sensi dell'art.3;
- c) la durata.

E' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Il presente articolo disciplina tutte le asserzioni pubblicitarie, comprese quelle esposte nelle vetrine dell'esercizio di vendita.

In ogni caso l'indicazione in vetrina del tipo di vendita straordinaria praticata deve essere sempre ben visibile.

Articolo 15 - I membri del corpo di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli e possono avvalersi, per tale incarico, di periti ed esperti iscritti negli appositi albi istituiti presso i competenti Tribunali.

I periti ed esperti, oltre che di un documento di riconoscimento, devono essere muniti di una lettera di incarico rilasciata dal Comune.

Articolo 16 - Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114.

Articolo 17 - L'ufficio Attività Economiche predispone la modulistica necessaria alle comunicazioni previste dal presente regolamento.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 8 dell'1/2/2001, esecutiva ai sensi di legge dall'8/3/2001
- Entrato in vigore il 24/03/2001 dopo ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.